

Regolamento della Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1991.

ART. 1

Natura e finalità

La Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport è l'organismo stabile costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, a norma dell'art. 45 § 1 dello Statuto, per promuovere l'evangelizzazione nei fenomeni socio-culturali del tempo libero, turismo sport e la pastorale dei pellegrinaggi.

La Commissione ha finalità di studio, di coordinamento e di promozione nel settore pastorale di sua competenza.

ART. 2

Compiti

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione:

- a) studia i fenomeni del tempo libero, turismo e sport presenti in Italia e le loro tendenze, in riferimento ai cambiamenti sociali e culturali che producono nuovi stili di vita, nuovi bisogni e nuove mentalità;
- b) segue con particolare attenzione lo sviluppo e la pratica dei pellegrinaggi, al fine di una loro valorizzazione, in ogni sede, come manifestazioni della fede, della pietà popolare e della comunione ecclesiale;
- c) promuove la formazione di operatori pastorali, l'educazione e la sensibilizzazione della comunità ecclesiale in merito alla crescente rilevanza del tempo libero, turismo e sport nella edificazione spirituale e umana del cristiano;
- d) collabora con la Presidenza, la Segreteria Generale e con le altre Commissioni della C.E.I. per la diffusione dei documenti della medesima Conferenza e della Santa Sede, attinenti le materie demandate alla Commissione stessa;
- e) offre orientamenti per una sicura formazione ecclesiale e per una presenza competente nelle associazioni e negli organismi che operano nel tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi, sia nel mondo cattolico che nel mondo civile;

- f) cura la pubblicazione, previa approvazione da parte degli organi competenti della C.E.I., di documenti pastorali e di indirizzi programmatici riguardanti il proprio campo di competenza;
- g) promuove iniziative e incontri con i Vescovi Delegati delle Conferenze Episcopali Regionali nel caso si rendesse necessario un coinvolgimento più diretto rispetto al raggiungimento delle finalità della Commissione stessa;
- h) promuove collaborazioni con Organismi, Associazioni, Movimenti di ispirazione cristiana che operano nei settori di competenza della Commissione, per il perseguimento di comuni finalità in ordine alla evangelizzazione, alla cultura e alla formazione;
- i) collabora, su mandato e d'intesa con la Presidenza della C.E.I., con le Commissioni similari delle Conferenze Episcopali Europee; mantiene contatti con il Pontificio Consiglio per la pastorale dei Migranti e Itineranti e con altri Organismi della Santa Sede.

ART. 3

Composizione

La Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport si compone:

- a) del Vescovo Presidente e di altri due Vescovi, tutti eletti dal Consiglio Episcopale Permanente;
- b) di membri nominati dalla Presidenza della C.E.I., sentiti i Vescovi della Commissione, e scelti per la loro qualificazione ecclesiale e per la loro specifica competenza tra presbiteri, diaconi, membri di Istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.

La Commissione elegge nel suo seno il Segretario e, per quanto occorre, l'incaricato della gestione economica.

ART. 4

Riunioni della Commissione

Le riunioni della Commissione si tengono almeno quattro volte all'anno, normalmente a Roma presso la sede della C.E.I.

Le riunioni sono indette dal Presidente.

Convocazioni straordinarie possono essere fatte su richiesta della maggioranza dei membri o su richiesta della Presidenza della C.E.I.

La convocazione per le riunioni ordinarie o straordinarie — eccettuati i casi di particolare urgenza — deve essere comunicata per lettera ai membri con anticipo di almeno quindici giorni, specificando l'“ordine del giorno” predisposto dal Presidente.

ART. 5

Svolgimento delle riunioni

Le riunioni della Commissione sono dirette dal Presidente, o in sua assenza, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

Al termine di ogni riunione il Segretario redige il verbale, che è inviato in copia a tutti i membri della Commissione, alla Segreteria Generale della C.E.I. e al Direttore dell'Ufficio Nazionale della stessa C.E.I. per la pastorale del tempo libero, turismo e sport.

ART. 6

Esperti

La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, a norma dell'art. 105 del Regolamento della C.E.I.

Alle riunioni della Commissione partecipa il Direttore dell'Ufficio Nazionale della C.E.I. per la pastorale del tempo libero, turismo e sport.

ART. 7

Raccordo con la Conferenza Episcopale Italiana

Entro il mese di settembre di ogni anno, la Commissione presenta all'approvazione dei competenti organi statutari della C.E.I. il piano delle proprie attività.

Essa inoltre sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. le conclusioni o le proposte elaborate.

La Commissione riferisce altresì, per il tramite del proprio Presidente, al medesimo Consiglio Episcopale Permanente sulla attività svolta, quando ne è richiesta o essa stessa lo ritenga opportuno.

Alle riunioni della Commissione partecipa, d'intesa con il Presidente della Commissione stessa, il Segretario Generale della C.E.I. o, in sua vece, il Sottosegretario.

ART. 8

Rapporti con la Segreteria Generale della C.E.I.

La Commissione fa riferimento al Segretario Generale della C.E.I. per tutte le informazioni e i dati ritenuti necessari allo svolgimento del proprio lavoro.

In accordo con la Segreteria Generale della Conferenza, la Commissione si avvale dell'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per gli altri servizi a cui è chiamata dalle proprie finalità.

Il Segretario Generale della C.E.I. e il Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport possono segnalare alla Commissione eventuali problemi da prendere in considerazione.

ART. 9

Aspetti economici

Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Commissione presenta alla Presidenza della C.E.I., col programma di lavoro annuale, il relativo piano di copertura finanziaria.

La Commissione può utilizzare forme di contribuzione esterna — previa consultazione con la Segreteria Generale della C.E.I. — per eventuali progetti pastorali autofinanziati.

Salvo il rimborso di eventuali spese, le prestazioni dei membri della Commissione sono volontarie e gratuite.

ART. 10

Durata delle cariche

I membri della Commissione svolgono il loro mandato per la durata di cinque anni.

In caso di decesso o di rinuncia di uno o più membri, spetta al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. eleggere i sostituti Vescovi, e alla Presidenza della medesima Conferenza, dopo aver sentito il parere dei Vescovi della Commissione in carica, nominare i sostituti degli altri membri.

ART. 11

Disposizione finale

Il presente Regolamento è formulato in conformità all'art. 46 dello Statuto della C.E.I.